

Il giorno 16 del mese di dicembre 2014, a Roma Viale Liegi, n.62

Tra

- La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca – FEDERPESCA-, rappresentata dal Vice Presidente Dr. Luigi Giannini, dal Direttore Dr. Corrado Peroni, dal Dr. Pantaleo Silvestri Responsabile dell'aria fiscale e tributaria, dal C.d.L. Giovanni Silvestri Responsabile area lavoro e previdenza, con la partecipazione di una delegazione industriale composta da Francesco Minervini, Roberto Manai, Bartolomeo Tumbiolo, Asaro Matteo, Paolo Ibba, Renato Murgia, Federico Bigoni, Vincenzo Staffilano, Benedetto Lo Nigro, Gregoria Gioffrè, Vincenzo Salemi, presente il Presidente della Federazione, Dr. Antonio La Rocca, *Silvana Condolata*

e

- La Fai Cisl, rappresentata dal Commissario Dr. Luigi Sbarra, dal Coordinatore Nazionale Silvano Giangiacomi, e dai Sigg. Gianfranco Blanda, Vito Cinquepalmi, Davide Piazzesi, Claudio Pullini, Tiziana Priori, Lilia Castellani, Danilo Santini, Pierpaolo Piva, Daniele Gualtieri, Raffaele De Simone, Bruno Inserra, Francesco Fattoruso
- La Flai CGIL rappresentata dal Segretario Generale Dr.ssa Stefania Crogi, dai Segretari nazionali Sara Palazzoli, Marco Bermani, Giovanni Mininni, Ivana Galli, Mauro Macchiesi, dal Coordinatore Nazionale della pesca Antonio Pucillo, Marco Rinaldi, Giovanni Di Dia, Michele Rossi, Paolo Grossi, Vincenzo Borea, Gaetano Riglietti, Daniele Iacovelli
- La Uila Pesca rappresentata dal Segretario Generale della Uila Dr. Stefano Mantegazza, dal Segretario Generale della Uila Pesca Mammucari Enrica, dai Segretari Nazionali Guido Majrone, Tommaso Maccadino, Fabrizio de Pascale, Barbara Cammarata, dai componenti del Consiglio Nazionale Raffaella Sette, Amelia Pagliaro, Franco Losito, Sergio Modanese, Antonino Pensabene, Delfino Coccia, Pasquale Deiana, Pierpaolo Guerra, Domenico Baiano, Carlo Muccio, Antonio Mattei, Simone Pompili

È stata raggiunta la seguente  
IPOTESI DI ACCORDO

**Art. 4**  
**Unicita' di contratto**


La FEDERPESCA, la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA PESCA riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi nell'ambito delle imprese di pesca marittima, di cui alla legge 413/84 alle quali il contratto è rivolto, e dei lavoratori da esse dipendenti.

Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente patto reciprocamente si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.

Qualora altre organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.

A fronte di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre associazioni datoriali e/o organizzazioni dei lavoratori, le parti stipulanti dovranno unanimemente darne preventiva e formale autorizzazione.

Le stesse sottoscritte organizzazioni dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei alla presente contratto, ed escludono, inoltre, che la eventuale adesione al contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del presente contratto collettivo



### Art. 5 Applicazione del contratto

Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.

E' considerato in ogni caso membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato.

Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:

- A - costiera locale entro le sei miglia                    B - costiera ravvicinata entro le 20 miglia  
C - mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia        D - oceanica o oltre gli stretti.

nota a verbale: sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe;

**Art. 9**

**Sicurezza sul lavoro**

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art.3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue sulla base della bozza di decreto ad oggi a disposizione delle parti.

L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione. I lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno.

A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, od ove non sia stato eletto un RLS a bordo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, attraverso procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2 livello si prevederanno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferitegli dalla Legge e dal CCNL.

I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia alla normativa vigente.

In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.

Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.

Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.

I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 7.

Per tutti gli altri lavoratori per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.


Resta fermo che il relativo trattamento economico, di quanto sopra, è ricompreso nell'art.22 (retribuzioni).

Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n.81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n.271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.

### Dichiarazione a Verbale

Le parti si impegnano entro il 30.06.2015 a definire una idonea certificazione, per attestare le prestazioni di lavoro a turno notturno a bordo ai soli fini del riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per eventuali prestazioni previdenziali e assistenziali.



*m*

**Art. 11**  
**Formazione permanente e continuativa**

Al terzo capoverso dopo le parole "permessi retribuiti" modificare nel seguente modo  
"fino ad un massimo di 36 ore annue".



## **Art.18 – Orario di lavoro a terra (Pesca Mediterranea)**

Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.

Qualora la durata dei lavori sia inferiore agli 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.

Se i lavori si sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori, verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

Capitano o motorista	operaio specializzato
Marinaio polivalente	operaio qualificato super
Marinaio	operaio qualificato
Mozzo	manovale

Qualora i lavori fossero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra.

Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti durante la permanenza sul lavoro, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 22  
Retribuzioni

L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 5,8% così distribuito:

1. a decorrere dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015: 3.5%
  2. a decorrere dal 01/01/2016 sino al 31/12/2016: 2.3%

Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.

All'art.22, punto3, (contrattualizzazione prestazioni bilaterali) sostituire il valore "15 euro lordi mensili" con 20 euro lordi mensili".

## Art. 23 Marinaio Polivalente

La figura di marinaio polivalente (marinaio di prima) come qualifica contrattuale e previdenziale trova applicazione relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, e pesca mediterranea o d'altura.

Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.

L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.

In conseguenza a quanto sopra, il parametro relativo al Comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata ed al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.

Restano ferme ed impregiudicate le norme previste in tal senso dal Codice della navigazione

#### Art. 40

#### Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (Pesca oceanica)

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (allegato A).

Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.

L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.

##### Indennità di perdita corredo - strumenti professionali e utensili

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

##### 1) indennità perdita corredo

- Comandante	€ 614,00
- Direttore di Macchina	€ 583,00
- Ufficiali	€ 430,00
- Sottufficiali	€ 369,00
- Marinaio Polivalente	€ 340,00
- Marinai ed altri	€ 307,00

##### 2) indennità perdita strumenti professionali e utensili

- Comandante	€ 430,00
- Direttore di macchina	€ 400,00
- Ufficiali di coperta	€ 185,00
- Ufficiale di macchina	€ 62,00
- Marinaio Polivalente	€ 62,00
- Cuoco (utensili)	€ 62,00

Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella.

E' sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali o utensili, provvedendo egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.

Le anzidette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti. Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione della data di decorrenza ultima.

Le indennità di perdita di corredo di cui al presente articolo sono estese alla pesca Mediterranea nella misura del 80% di quanto ivi previsto.

## **Art. 41** **Risoluzione del rapporto di lavoro**

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato, può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 15 per tutti i gradi e le categorie.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e per giustificato motivo.

Giusta causa: qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

E' in facoltà dell'armatore di sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

### nota a verbale:

Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o discarica, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

(Signature)

**Art.69**  
**Disciplina delle Festività**

Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima.

Le parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un indennità giornaliera non inferiore a 16 euro per ogni membro dell'equipaggio, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art.22 (retribuzioni) del presente CCNL.

In assenza di accordo di marineria sul recupero non opera la deroga di cui al primo comma salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1)



## **Art. 71 – Adeguamenti Professionali**

Il lavoratore imbarcato come mozzo per 20 mesi acquisirà la qualifica di marinaio.

Le parti convengo di istituire, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca

## Articolo Nuovo

Si richiede un tavolo tecnico per la stesura delle richieste di semplificazione e razionalizzazioni delle normative, da poter poi richiedere congiuntamente al governo (es. registrazione d'imbarco e sbarco in caso di malattia, adempimenti per l'arruolamento degli extracomunitari, equipollenza tra l'imprenditore agricolo e quello ittico, oneri impropri).

u

## **VERBALE DI ACCORDO**

### **Allegato 5**

Il giorno 19.02.2010 le parti stipulanti il presente CCNL (FEDERPESCA;FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-PESCA) si sono incontrate per definire il contributo complessivo al sistema della bilateralità; a tal fine le parti convengono quanto segue:

In riferimento all'art.22 nel cui testo si richiama in esplicito il presente accordo, le parti confermano il valore della bilateralità nel settore della pesca marittima, per gli scopi individuali nel CCNL e a tal fine convengono quanto segue:

- Le imprese e i lavoratori verseranno al sistema della bilateralità un contributo complessivo pari all'1,5% della retribuzione linda imponibile di ogni mese sulla quale calcolare il contributo per l'assicurazione infortuni sul lavoro; Tale contributo è così distinto:
    - 0,50% del contributo complessivo sopra indicato sarà a carico dell'impresa quale quota destinata alla Federpesca, come contributo per l'assistenza contrattuale;
    - 0,50% del contributo complessivo sarà a carico del lavoratore quale quota destinata alle OO.SS. FAI-CISL, FLAI -CGIL e UILA PESCA, come contributo per l'assistenza contrattuale;
    - Il restante 0,50% del contributo complessivo sarà a carico dell'impresa quale quota destinata a E.BI.FONDO (E.BI.PESCA) che provvederà all'erogazione della integrazione di malattia e infortunio ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di E.BI. – FONDO (allegato al CCNL).

Detto contributo è calcolato in relazione alle giornate previdenzialmente contribuite per ciascun lavoratore.